

(N. 1461)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ORCIARI, PANIGAZZI e BUFFONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1985

Nuove norme per evitare la formazione del precariato scolastico e per la graduale sistemazione del personale non docente precario esistente delle scuole di ogni ordine e grado

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 20 maggio 1982, n. 270, già nella sua intestazione, « Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione dell'organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente », annunciava il proposito di evitare la formazione del precariato, ma la sua applicazione, per la contorta formulazione di alcuni articoli e per l'erronea valutazione di talune situazioni di fatto che si volevano fronteggiare, non ha raggiunto lo scopo che la legge si proponeva.

Si è così determinata una situazione che, senza limitare l'accrescimento del numero dei precari, ha fatto nascere aspettative di collocamento in ruolo; aspettative legittimate dal trascorso comportamento del legislatore in analoghe circostanze. Infatti nell'anno 1982, emanata la legge n. 270, il medesimo legislatore, ignorando il disposto dell'articolo 48 della legge n. 312 del 1980, ha

collocato in ruolo, previo esperimento di un semplice esame colloquio, i precari docenti e non docenti (i docenti addirittura anche senza il possesso di titolo specifico relativo alla qualifica) i quali erano in possesso di incarico annuale conferito dal provveditore agli studi nell'anno scolastico 1980-81 — un solo anno scolastico quindi —.

Nell'anno 1984 il legislatore ha effettuato un nuovo intervento legislativo (legge n. 326) nell'intento, non riuscito, di eliminare il nuovo precariato docente e non docente che nel frattempo era venuto a formarsi; purtroppo anche questo provvedimento, come dicevamo, non ha sortito gli eventi sperati, e parliamo soprattutto del personale non docente.

Tale personale, nella citata legge n. 326 del 1984, è stato considerato unicamente in un articolo, il n. 16, in forza del quale si è consentito ai segretari scolastici con supplenza annuale conferita dal provveditore agli studi negli anni 1981-82 o 1982-83 di partecipare a concorsi riservati, prescindendo

do dal limite massimo di età, unitamente a tutto il personale non docente della qualifica inferiore così come originariamente previsto dalla legge n. 312 del 1980, articolo 48 (legge del tutto ignorata dalla legge n. 270 del 1982 seppure posteriore). Se l'intendimento del legislatore era quello, ancora una volta, di eliminare situazioni di precariato, il citato articolo 16 per i segretari precari non ha assolutamente assolto allo scopo: infatti poichè si tiene conto dell'articolo 48 della legge n. 312 e si consente al personale della qualifica immediatamente inferiore (applicati di segreteria) di concorrere beneficiando della stessa riserva, di fatto si verifica il caso, in ogni provincia d'Italia, di un numero di concorrenti riservisti (applicati di ruolo e segretari supplenti annuali) di gran lunga superiore al numero dei posti disponibili.

Ciò comporta una automatica disparità di trattamento posta in essere dal legislatore dell'anno 1984 (con la legge n. 326) rispetto a quello dell'anno 1982 (con la legge n. 270).

Eppure la magistratura amministrativa ha già ribadito la totale equiparazione fra gli incarichi annuali conferiti dai provveditori agli studi prima dell'anno 1982 e le supplenze annuali se pre conferite dai provveditori agli studi al medesimo personale docente e non docente a partire dall'anno scolastico 1982-83.

Occorre ora provvedere ad eliminare questa disparità di trattamento: è eticamente aberrante e particolarmente ingiusto usare, a distanza di soli due anni, due pesi e due misure verso personale nella identica situazione di fatto, situazione per di più creata e voluta dalla Pubblica amministrazione. Occorre garantire, come attuato dal legislatore dell'anno 1982 con l'articolo 50 della legge n. 270, la implicita non licenziabilità dei segretari supplenti annuali con nomina provveditoriale negli anni 1981-82, 1982-83 e 1983-84. Solo così facendo si verrebbe ad eliminare quella palese disparità di trattamento che l'articolo 16 della legge n. 326 del 1984 ha così ingiustamente instaurato.

È iniquo il fatto che nell'anno 1982 (legge n. 270) il legislatore ha garantito la non licenziabilità a personale che aveva prestato

servizio nella Pubblica amministrazione per un solo anno ed oggi il medesimo legislatore non tiene in nessun conto (occorre sempre rammentare che gli applicati aventi diritto a partecipare al concorso a loro riservato unitamente ai segretari supplenti annuali di che trattasi sono in numero infinitamente superiore al numero dei posti disponibili) personale in servizio da uno, due o tre anni, che ha acquisito competenza professionale con impegno e sacrifici.

Per questa disparità di trattamento sopra evidenziata si sta aprendo, in tutta Italia, un contenzioso in sede TAR più vasto di quello determinatosi dopo l'approvazione della legge n. 270 dell'anno 1982, che ha visto spesso l'Amministrazione soccombente, e che costringerà il Parlamento a legiferare sotto l'urgenza di giudizi di incostituzionalità.

Le conseguenze dei meccanismi posti in essere dalla applicazione della legge n. 270 del 1982 sono decisamente gravi, ma è impensabile ignorarli: lungi dal porre termine al fenomeno del precariato, ne ha creato di nuovo. Vi è solamente un modo per porre fine a tale stato di cose senza ledere diritti ed interessi legittimi, senza attuare disparità di trattamento che mal si conciliano con i principi ispiratori di uno Stato moderno e democratico: occorre modificare la legge n. 270 del 20 maggio 1982 e la legge n. 326 del 16 luglio 1984; occorre fare ciò dando definitiva sistemazione in ruolo ai precari in parola. In tal modo non un solo precario non docente resterebbe in essere, i ruoli sarebbero sufficientemente coperti, i provveditori agli studi non si troverebbero più nell'incombenza di conferire supplenze annuali, ma solamente i capi d'istituto provvederebbero a conferire supplenze temporanee per malattia ed ogni altra assenza contemplata dalla legge.

Senza contare che altre branche della Pubblica amministrazione (dal Ministero dell'interno al Ministero della sanità, al Ministero delle poste e telecomunicazioni, a quello delle finanze) hanno, con frequenza ricorrente, collocato in ruolo personale con periodi di servizio da tre mesi ad un anno.

E dire che i segretari supplenti annuali della scuola, di cui si parla, sono in tutta Italia circa millecinquecento soltanto.

Un provvedimento legislativo di immissione in ruolo dei segretari scolastici (personale non docente della carriera di concetto di segreteria) discriminati dalla legge n. 326 del 1984 non comporterebbe inoltre

incremento di spesa, ma solamente un trasferimento della stessa dai capitoli relativi ai supplenti a quello relativo al personale di ruolo; tale immissione inoltre non bloccherebbe l'espletamento dei concorsi ordinari per dare possibilità lavorative anche ai giovani che si avvicinano al mondo del lavoro.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il personale non docente della V qualifica funzionale — ruolo di segretario — in servizio non di ruolo con nomina di durata annuale del provveditore agli studi negli anni scolastici 1981-82, 1982-83 e 1983-84, che abbia sostenuto o che, comunque, debba sostenere l'esame di cui ai bandi di concorso riservati, emanati dai provveditorati agli studi ai sensi dell'articolo 16 della legge 16 luglio 1984, n. 326, viene mantenuto in servizio anche se non vincitore o non dichiarato idoneo in tale concorso.

Per tale mantenimento in servizio vengono istituiti appositi elenchi speciali ad esaurimento presso i provveditorati agli studi, elenchi formati tenendo conto del punteggio individuale in base al quale fu conferita l'ultima supplenza annuale.

Il collocamento in ruolo di tale personale avverrà previo espletamento di un colloquio attitudinale, mediante graduale utilizzo, nella misura del 50 per cento, delle vacanze dell'organico che si determineranno di anno in anno nei provveditorati agli studi.

Tale personale, in attesa di immissione in ruolo, è utilizzato in supplenze annuali o temporanee presso le istituzioni scolastiche oppure presso gli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione o di altri Ministeri.